

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 5 settembre 2025

Nr. 35 - 2025

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Indennità da disoccupazione esclusa dal regime degli impatriati
2. Affitto d'azienda: non deducibili i costi sostenuti sull'immobile
3. *Transfer pricing*: servizi con corrispettivi rilevanti ai fini IVA
4. Imposte estere: no alla riduzione proporzionale se non prevista negli accordi
5. Impresa non operativa: ingiustificato il diniego del rimborso IVA
6. *Superbonus* e prima casa: più tempo per trasferire la residenza

Indennità da disoccupazione esclusa dal regime degli impatriati

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 1° settembre 2025, n. 228, ha chiarito che quanto percepito sotto forma di Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) non rientra nel regime degli impatriati.

Il caso esaminato riguardava un contribuente che nel mese di aprile 2022 si era trasferito in Italia e aveva lavorato fino a settembre 2023 come dipendente, usufruendo del regime sugli impatriati e avendo poi percepito la Naspi per circa dieci mesi a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Il dipendente chiedeva quindi se fosse possibile applicare la tassazione di favore prevista dal regime espatriati anche a tale indennità. L'Agenzia ha chiarito che tali somme devono essere tassate integralmente.

In primis, l'Agenzia ha ricordato che il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati (articolo 5 del DLgs n. 209/2023) sostituisce il precedente e si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

I lavoratori che hanno trasferito la residenza "anagrafica" nel territorio dello Stato italiano entro il 31 dicembre 2023 sono soggetti al regime precedente (articolo 16 DLgs n. 147/2015).

Nel caso in esame, considerato che il contribuente si è trasferito in Italia ad aprile 2022, troverà applicazione il vecchio regime.

Tanto premesso, l'Agenzia ha precisato che la normativa sui lavoratori impatriati è finalizzata ad agevolare le persone che si trasferiscono in Italia

per svolgere un'attività lavorativa, per cui è applicabile esclusivamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato, come i redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo e di impresa.

La Naspi, invece, costituisce un'indennità mensile di disoccupazione finalizzata a tutelare le persone che perdono il lavoro e quindi sono in difficoltà economiche.

Tali somme, quindi, non soddisfano i requisiti stabiliti dalla disciplina sui lavoratori impatriati, non potendo essere in nessun modo equiparate ai redditi percepiti a seguito di attività lavorativa.

L'indennità Naspi percepita dal lavoratore impatriato, in conclusione, dovrà essere assoggettata a tassazione per intero e non può beneficiare del regime speciale sugli impatriati.

Affitto d'azienda: non deducibili i costi sostenuti sull'immobile

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, con la sentenza n. 52/03/2025, ha statuito che non sono deducibili dall'affittuario d'azienda le spese sostenute su un immobile in affitto per difetto del requisito dell'inerenza.

I giudici di seconde cure hanno riformato la sentenza del giudice di primo grado, che aveva ritenuto inerenti i costi sostenuti dall'affittuario sulla base dei richiami contenuti nel contratto di affitto d'azienda.

Il collegio, nell'accogliere le contestazioni dell'ufficio appellante, ha richiamato un datato orientamento di legittimità, secondo il quale i costi non possono ritenersi legittimi e congrui solo per

il fatto di essere stati pattuiti nel contratto di affitto d'azienda, poiché in tal modo, «si attribuirebbe erroneamente all'autonomia negoziale delle parti la capacità di derogare alle norme imperative previste in ambito fiscale, ...».

Inoltre, secondo i giudici di appello, la sentenza non si era conformata all'orientamento, secondo il quale «i ricavi, i costi ... sono imputabili nell'esercizio di competenza in cui si è formato il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, purché l'esistenza o l'ammontare degli stessi sia determinabile in modo oggettivo.

Circostanze, queste ultime, che rientrano, per i componenti positivi, nell'onere probatorio dell'amministrazione finanziaria e, per quelli negativi, in quello del contribuente»

Transfer pricing: servizi con corrispettivi rilevanti ai fini IVA

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa alla causa C-726/23 del 4 settembre 2025, ha statuito che le funzioni di coordinamento rese a una società estera controllata rilevano ai fini dell'applicazione dell'IVA, se rese dietro il pagamento di un corrispettivo.

Il medesimo principio trova applicazione se il corrispettivo è determinato per garantire alla controllata un margine operativo congruo ai fini *transfer pricing* (Tp).

Le autorità possono richiedere un onere documentale ulteriore alla fattura, per accertare i requisiti posti alla base della detrazione da parte dell'«acquirente».

Il caso esaminato era relativo alla rilevanza ai fini IVA dell'aggiustamento dei prezzi di trasferimento intervenuto tra una società controllante belga (principal) ed una sua partecipata rumena.

La remunerazione della società rumena veniva stabilita con il metodo Tnm, con (possibili) fatture di aggiustamento.

La Corte ha attribuito rilevanza IVA al rapporto contrattuale in base al quale la società belga rendeva alla consociata rumena servizi di varia natura, ricevendone quale corrispettivo l'importo dell'aggiustamento Tp.

I giudici hanno concluso che l'aggiustamento, in quanto corrispettivo dei servizi resi, deve essere assoggettato ad IVA in capo al committente rumeno (tramite reverse charge).

Tale conclusione si fonda sul presupposto che l'aggiustamento sia in favore del principal. Vi erano infatti dubbi sul trattamento IVA nel caso in cui la società Belga avesse dovuto riconoscere una remunerazione aggiuntiva alla controllata, qualora il margine della consociata rumena fosse stato inferiore all'intervallo di libera concorrenza.

Dalla sentenza si desume che il fatto che il metodo di Tp possa portare a risultati opposti (o anche a nessun compenso, se non sono dovuti aggiustamenti) non incide sulla valutazione del caso in esame, in quanto «il contesto fattuale del caso descritto dal giudice del rinvio si distingue da detta ipotesi».

La rilevanza Iva è legata ad un rapporto obbligatorio tra un soggetto che vende beni o servizi ed uno che ne paga il prezzo, con la conseguenza che la sentenza richiede una lettura circoscritta e non generalizzabile.

Per poter detrarre l'IVA, ha inoltre aggiunto la Corte, l'interessato non deve solo rispettare le condizioni materiali, di essere soggetto passivo che acquista ai fini delle proprie operazioni imponibili ad Iva, ma anche quelle formali stabilite da ciascuno Stato Membro.

In merito a queste ultime, le autorità fiscali possono chiedere documenti probatori ulteriori alla sola fattura, se essa non è idonea a dimostrare l'effettività dei servizi acquistati e che essi sono utilizzati per rendere operazioni imponibili, ma dette prove devono limitarsi al necessario ed essere proporzionate per tale valutazione.

Imposte estere: no alla riduzione proporzionale se non prevista negli accordi

La Corte di Giustizia tributaria della Lombardia, con sentenza n. 1461/16/2025, ha statuito che dal momento che la Convenzione tra Italia e Argentina non contempla espressamente l'inclusione dei redditi esteri nel calcolo del reddito complessivo ai fini fiscali - e dunque non prevede un meccanismo di riduzione proporzionale dell'imposta estera - si applica la disciplina

generale contenuta nell'articolo 165, comma 1, del TUIR.

In base a questa norma, quando il reddito complessivo di un contribuente include anche redditi prodotti all'estero, le imposte definitive pagate su questi redditi in altri Paesi possono essere portate in detrazione dall'imposta italiana dovuta, fino a concorrenza della quota corrispondente al rapporto tra redditi esteri e reddito complessivo.

Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate aveva accertato in capo alla contribuente una maggiore Ires, relativa agli importi riportati dalla società in dichiarazione come credito per imposte estere nel rigo RN16.

La contribuente, nel proporre ricorso, aveva rilevato la correttezza dell'importo esposto a titolo di credito d'imposta estera, ritenendo tale indicazione coerente con quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 282/1982 (che ha recepito la Convenzione bilaterale tra Italia e Argentina), nonché conforme ai criteri stabiliti dall'articolo 165 del TUIR.

Tale credito era sorto in capo alla società italiana quanto questa aveva incassato dei dividendi da una società controllata argentina, per i quali quest'ultima aveva già corrisposto in Argentina le imposte.

In applicazione dell'articolo 89, comma 2, del TUIR, solo il 5% dei dividendi era stato tassato in Italia, generando un'imposta nazionale interamente versata.

La società, nel Modello Unico SC 2018, aveva indicato come credito per imposta estera proprio quell'importo, applicando l'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Argentina.

Tale disposizione consente la deduzione dell'imposta estera fino alla concorrenza dell'imposta italiana attribuibile al reddito estero, proporzionalmente alla sua incidenza sul reddito complessivo. In questo caso, il credito argentino era coinciso perfettamente con l'imposta italiana dovuta.

Anche l'articolo 165, comma 1, porta alla stessa conclusione, consentendo la detrazione delle imposte estere definitive fino al limite proporzionale dell'imposta netta italiana.

Tuttavia, l'ufficio aveva erroneamente applicato il comma 10 dello stesso articolo 165, che impone una riduzione del credito estero se il reddito estero è tassato solo parzialmente in Italia, riducendo significativamente gli importi spettanti.

Secondo il giudice, questa limitazione non è però contenuta nella Convenzione Italia-Argentina, e la sua applicazione appare in contrasto con la disciplina pattizia.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che tale clausola di riduzione, presente in alcune convenzioni (ad esempio con Hong Kong, Romania, Taiwan), è del tutto assente nella Convenzione con l'Argentina, e quindi non può essere applicata in via analogica.

Impresa non operativa: ingiustificato il diniego del rimborso IVA

La Corte di giustizia tributaria della Campania, nella sentenza del 17 aprile 2025 n. 3082, ha statuito che il diritto alla detrazione e al rimborso dell'IVA non può essere negato alle società non operative o di mero godimento (società di comodo), per il solo mancato superamento della soglia di operatività.

La disciplina italiana delle società di comodo stabilisce, infatti, che, qualora tali società non effettuino operazioni rilevanti ai fini IVA oltre una determinata soglia di ricavi per tre anni consecutivi, non possano chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva, né possano compensarlo o cederlo.

Al contrario, i giudici unionali hanno stabilito che gli articoli 9 e 167 della Direttiva 2006/112/CE non conducono, rispettivamente, a negare la qualifica di soggetto passivo Iva e il diritto alla detrazione dell'imposta nel caso in cui l'importo delle operazioni effettuate, rilevanti ai fini Iva, non raggiunga la soglia stabilita da una normativa nazionale.

Il mancato superamento del test di operatività non determina la perdita di soggetto IVA, tenuto conto che tale qualifica sussiste a prescindere dai ricavi

conseguiti, nel rispetto dei principi di neutralità e proporzionalità dell'imposta.

Conformemente alle posizioni unionali, i giudici campani hanno confermato la decisione di primo grado, dichiarando illegittimo il diniego del rimborso Iva, con conseguente perdita del credito, opposto dall'Agenzia delle Entrate ad una società ritenuta essere "cartiera" e, dunque, di comodo.

Senza soffermarsi sulla circostanza già accertata dai giudici di primo grado che la società non era da considerarsi "non operativa", i giudici di secondo grado hanno comunque osservato che il principio enunciato dalla Corte europea sancisce la immediata non applicabilità della normativa italiana, in quanto in contrasto con quella comunitaria.

Superbonus e prima casa: più tempo per trasferire la residenza

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 3 settembre 2025, n. 230, ha chiarito che il termine entro cui l'acquirente deve stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile per poter ottenere il beneficio fiscale legato al regime agevolato "prima casa", è di 30 mesi, decorrenti dal 31 ottobre 2023.

Tale termine si applica al caso specifico di immobile acquistato il 26 novembre 2021 e identificato al catasto urbano. Un contribuente il 26 novembre 2021 aveva acquistato un immobile composto da due unità abitative, all'interno in un piccolo condominio, oltre al rustico ad uso di stalla.

Nell'atto di compravendita, ha chiesto di poter beneficiare per l'acquisto dell'immobile dell'agevolazione "prima casa".

Inoltre, lo stesso aveva evidenziato che l'immobile era stato oggetto di ristrutturazione tramite Superbonus con comunicazione inizio lavori

asseverata (Cila) depositata presso il comune in cui si trova l'immobile in questione e che i lavori oggetto dell'agevolazione di cui al Superbonus sono terminati in data 29 dicembre 2023, mentre i lavori di ristrutturazione ordinaria/straordinaria degli immobili al momento della presentazione dell'interpello non risultano ancora finiti.

A seguito delle disposizioni normative che hanno sospeso vari termini legati alle agevolazioni "prima casa" durante la pandemia, in particolare quelli per il trasferimento della residenza, il contribuente riteneva che il termine di 30 mesi per stabilire la residenza nell'immobile agevolato con il Superbonus debba decorrere non dalla data di acquisto (26 novembre 2021), ma dal termine della sospensione, ossia dal 31 ottobre 2023.

L'Istante ha confermato la soluzione proposta dall'istante, evidenziando che come chiarito in precedenti documenti di prassi, la sospensione in questione si applica a tutti i termini essenziali per conservare i benefici fiscali della "prima casa", quali: (i) il termine di diciotto mesi per trasferire la residenza nel comune dell'immobile; (ii) il termine di un anno per acquistare un altro immobile se si vende quello agevolato entro cinque anni; (iii) il termine di un anno per vendere un precedente immobile acquistato con agevolazione prima casa.

Inoltre, con l'introduzione del Superbonus, è stato previsto un termine più lungo, di 30 mesi, per stabilire la residenza negli immobili sottoposti agli interventi agevolati.

L'Agenzia ritiene che anche questo termine sia soggetto alla sospensione prevista dalla normativa emergenziale.

Di conseguenza, nel caso in esame per non perdere i benefici fiscali legati alla "prima casa" e al Superbonus, l'Istante dovrà trasferire la propria residenza nel comune dell'immobile entro 30 mesi a partire dal 31 ottobre 2023.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |